

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 606/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero 1**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 607/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che deroga al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data anteriormente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere all'estirpazione delle viti 3**
- ★ **Regolamento (CEE) n. 608/82 del Consiglio, del 16 marzo 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale 4**
- Regolamento (CEE) n. 609/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala. 5
- Regolamento (CEE) n. 610/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
- Regolamento (CEE) n. 611/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 9
- Regolamento (CEE) n. 612/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso . 11
- Regolamento (CEE) n. 613/82 della Commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di farina di granturco alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare 13
- Regolamento (CEE) n. 614/82 della Commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare 15
- Regolamento (CEE) n. 615/82 della Commissione, del 15 marzo 1982, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guyana a titolo di aiuto alimentare . 17

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 616/82 della Commissione, del 15 marzo 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.	19
Regolamento (CEE) n. 617/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	22
Regolamento (CEE) n. 618/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.	24
Regolamento (CEE) n. 619/82 della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	26

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

82/164/CEE :

* Decisione del Consiglio, del 23 febbraio 1982, concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità	27
--	-----------

Commissione

82/165/CEE :

Decisione della Commissione, del 2 marzo 1982, che fissa il prezzo minimo di vendita dei semi di colza e di ravizzone per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 283/82.	29
--	----

82/166/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 marzo 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81	31
--	----

82/167/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 marzo 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81	32
--	----

82/168/CEE :

Decisione della Commissione, del 4 marzo 1982, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1605/81	33
--	----

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 507/82 della Commissione, del 3 marzo 1982, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità (GU n. L 61 del 4. 3. 1982)	34
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 606/82 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 ⁽⁴⁾, prevede un regime di compensazione delle spese di magazzino che implica un rimborso forfettario e la sua copertura finanziaria tramite un contributo; che tale regime si applica segnatamente, con modalità particolari, allo zucchero preferenziale importato e/o raffinato nella Comunità ai sensi del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP allegato alla seconda convenzione di Lomé ⁽⁵⁾ e dell'accordo con l'India ⁽⁶⁾, nonché della decisione 80/1186/CEE ⁽⁷⁾;

considerando che uno degli obiettivi del regime di compensazione delle spese di magazzino è di contribuire alla stabilità del mercato comunitario dello zucchero, ripartendo lo smercio su tale mercato per tutta la campagna di commercializzazione in funzione della domanda; che, per quanto riguarda lo zucchero preferenziale, è risultato dall'esperienza acquisita che le consegne si ripartiscono regolarmente sull'insieme della campagna; che ciò si rispecchia in una durata media di magazzino del suddetto zucchero molto limitata; che, pertanto, il mantenimento dell'applicazione del suddetto regime allo zucchero preferenziale non è più giustificato, tenuto conto in particolare degli oneri di gestione che ormai costituisce per gli Stati membri interessati; che occorre pertanto prevedere la sospensione di detto regime per un certo periodo e prevedere altresì che prima del termine di tale periodo la situazione sia riesaminata al fine di valutare le conseguenze di questa misura;

considerando che tale regime è essenzialmente basato sul principio della compensazione tra rimborso e contributo per ciascuna campagna di commercializzazione; che, quando per una campagna di commercializzazione la somma dei contributi riscossi non è uguale alla somma dei rimborsi effettuati, la differenza deve essere riportata ad una successiva campagna di commercializzazione; che dall'analisi dei dati relativi al regime oggetto della sospensione appare probabile che una differenza del genere esista all'inizio della sospensione; che occorre pertanto prevedere, a talune condizioni, la non applicazione del principio in questione allo zucchero preferenziale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 è inserito il paragrafo seguente:

« 2 bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 12 allo zucchero preferenziale, il paragrafo 2 non si applica a tale zucchero per le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

In deroga al principio del finanziamento di cui al paragrafo 1, per il calcolo dell'importo del contributo applicabile a detto zucchero si detrae dalla somma dei rimborsi prevedibili per la campagna di commercializzazione 1985/1986 il saldo negativo risultante, al 30 giugno 1982, dall'applicazione allo zucchero preferenziale del paragrafo 2, entro i limiti di un importo di 2,045 milioni di ECU ».

Articolo 2

All'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è aggiunto il testo seguente:

« c) procede anteriormente al 1° maggio 1985, in base a una relazione della Commissione, ad un esame delle conseguenze dell'applicazione del paragrafo 2 bis e, se del caso, adotta le misure necessarie ».

⁽¹⁾ GU n. C 346 del 31. 12. 1981, pag. 5.

⁽²⁾ Parere reso il 19. 2. 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 144.

⁽⁶⁾ GU n. L 190 del 23. 7. 1975, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

REGOLAMENTO (CEE) N. 607/82 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 1982

**che deroga al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data
anteriamente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere
all'estirpazione delle viti**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 456/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di abbandono definitivo di talune superfici vitate nonché di premi di rinuncia al reimpianto⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1993/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 456/80 prevede che la concessione del premio di abbandono è subordinata ad una dichiarazione scritta con la quale il richiedente s'impegna, tra l'altro, a procedere o far procedere, anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, all'estirpazione delle viti nelle superfici per le quali è stato chiesto il premio; che i servizi competenti degli Stati membri non sono in grado, a causa delle numerose domande presentate poco prima della fine del periodo previsto, di procedere in tempo utile alla verifica sul terreno prima dell'estirpazione, di un certo numero di elementi tecnici che sono neces-

sari per la determinazione del premio; che pertanto i produttori che hanno presentato una domanda per beneficiare del premio di abbandono temporaneo rischiano di non essere in grado di rispettare l'impegno di cui sopra; che risulta pertanto necessario ricorrere alla possibilità prevista dall'articolo 9, secondo comma del regolamento (CEE) n. 456/80, prevedendo una deroga per tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino del regolamento (CEE) n. 456/80 si considera rispettato dal richiedente se le estirpazioni sono effettuate anteriormente al 15 giugno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 608/82 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, mediante il regolamento (CEE) n. 1798/75 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/79 ⁽²⁾, il Consiglio ha fissato le condizioni d'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale;

considerando che le disposizioni di tale regolamento si basano essenzialmente su quelle dell'accordo sull'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale elaborato sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

considerando che, in data 26 novembre 1976, la diciannovesima conferenza generale dell'UNESCO ha adottato un protocollo a tale accordo al fine di estendere la franchigia a taluni prodotti che fino ad allora non ne beneficiavano;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1027/79 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 1798/75 per tener conto, compatibilmente con gli obiettivi della Comunità, delle disposizioni di tale protocollo;

considerando che dall'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 modificato

come sopra indicato è emersa la necessità di estendere la franchigia a tutti i prodotti che rientrano nella voce 49.03 della tariffa doganale comune, per garantire una corretta interpretazione del protocollo in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CEE) n. 1798/75, il testo

« ex 49.03 Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini:

— Album da disegno o per pittura »,

è sostituito dal seguente testo:

« 49.03 Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 609/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 marzo 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	87,94
10.01 B II	Frumento duro	118,63 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	45,16 ⁽²⁾
10.03	Orzo	67,18
10.04	Avena	53,05
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	91,24 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	99,81 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	86,59 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽²⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	137,55
11.01 B	Farine di segala	77,65
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	197,36
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	146,66

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 610/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 16 marzo 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	8,79	8,79	8,74
10.01 B II	Frumento duro	0	23,56	23,56	23,56
10.02	Segala	0	12,27	12,27	12,27
10.03	Orzo	0	9,02	9,02	9,02
10.04	Avena	0	7,81	7,81	7,81
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,72	1,72	3,93
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	12,29	12,29	12,25

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente 3	1° term. 4	2° term. 5	3° term. 6	4° term. 7
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	15,65	15,65	15,56	15,56
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	11,69	11,69	11,62	11,62
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	16,06	16,06	16,06	16,06
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	12,00	12,00	12,00	12,00
11.07 B	Malto torrefatto	0	13,98	13,98	13,98	13,98

REGOLAMENTO (CEE) N. 611/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2526/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2526/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza,

conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 612/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1982****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2527/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/82 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 248 dell'1. 9. 1981, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 613/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1982

relativo alla fornitura di farina di granturco alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 700 tonnellate di cereali alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁷⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione:** 1981 (riserva).
2. **Beneficiario:** Repubblica popolare dell'Angola.
3. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
4. **Prodotto da mobilitare:** farina di granturco.
5. **Quantitativo totale:** 1 000 tonnellate (1 700 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite:** 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura:**
AIMA — Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli, via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilizzazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce:**
farina di granturco (11.01 E I) destinata all'alimentazione umana, di qualità sana, leale e mercantile, esente da odori e da parassiti:
 - umidità: massimo 13 %;
 - acidità: massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento:**
 - in sacchi nuovi (1):
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
 - peso netto dei sacchi: 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza:
« DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A FAVOR DE ANGOLA ».
11. **Porto d'imbarco:** uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna:** cif.
13. **Porto di sbarco:** Lobito.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura:** gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte:** 30 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco:** 15 aprile — 15 maggio 1982.
17. **Importo della cauzione:** 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 614/82 DELLA COMMISSIONE
del 15 marzo 1982

relativo alla fornitura di riso lavorato a grani lunghi alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 450 tonnellate di cereali alla Repubblica popolare dell'Angola a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del

22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁶⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981 (riserva).
2. **Beneficiario** : Repubblica popolare dell'Angola.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Angola.
4. **Prodotto da mobilitare** : riso lavorato a grani lunghi.
5. **Quantitativo totale** : 500 tonnellate (1 450 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Ente nazionale risi, piazza Pio XI, 1, Milano (telex 26032).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - riso di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 - umidità : 15 % ;
 - rotture di riso : massimo 5 % ;
 - grani gessati : massimo 5 % ;
 - grani striati rossi : massimo 3 % ;
 - grani vaiolati : massimo 1,5 % ;
 - grani macchiati : massimo 1 % ;
 - grani gialli : massimo 0,050 % ;
 - grani ambrati : massimo 0,20 % .
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi (1) ;
 - qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi di 600 grammi ;
 - peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 - iscrizione sui sacchi impressa in lettere di almeno 5 cm di altezza :
« ARROZ BRAQUADO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EUROPEIA A FAVOR DE ANGOLA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Lobito.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 29 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 15 aprile — 15 maggio 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 615/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1982

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Guyana a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 19 maggio 1981, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria 1 000 tonnellate di cereali alla Guyana a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1981;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del

22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁷⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1981.
2. **Beneficiario** : Guyana.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Guyana.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 730 tonnellate (1 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 (in 5 parti di 146 tonnellate).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
OBEA, rue de Trèves 82, B-1040 Bruxelles (telex 24 076).
8. **Mobilizzazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 - farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti;
 - umidità : massimo 14 % ;
 - tenore in proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca);
 - tenore in ceneri : massimo 0,62 % rapportato alla sostanza secca.
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi ⁽¹⁾ :
 - sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
« WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY TO GUYANA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 30 marzo 1982, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** :
 - 146 tonnellate : 15-30 aprile 1982
 - 146 tonnellate : 15-31 maggio 1982
 - 146 tonnellate : 15-30 giugno 1982
 - 146 tonnellate : 15-31 luglio 1982
 - 146 tonnellate : 15-31 agosto 1982.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

⁽¹⁾ Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una «R» maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 616/82 DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 1982

relativo al regime da applicare alle importazioni in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 723/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 4 e 5,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3061/79 stabilisce le condizioni relative all'importazione di limiti quantitativi;

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 123/82⁽³⁾ e (CEE) n. 341/82⁽⁴⁾ della Commissione, sono stati stabiliti limiti quantitativi provvisori per l'importazione in alcune regioni della Comunità di alcuni prodotti tessili originari della Cina in attesa dei risultati delle consultazioni avviate;

considerando che, in data 15 e 16 gennaio 1982, dette consultazioni hanno consentito di giungere ad un risultato reciprocamente accettabile e che in conseguenza è opportuno stabilire limiti quantitativi definitivi per alcuni prodotti per il periodo 1982/1983, abrogando i limiti quantitativi provvisori;

considerando che le quantità di prodotti in questione esportate dalla Cina tra il 1° gennaio 1982 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi rispettivamente stabiliti per il 1982;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

⁽¹⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1981, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1982, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 44 del 16. 2. 1982, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione in Italia e nel Regno Unito dei prodotti originari della Cina di cui alla categoria riportata in allegato è soggetta al limite quantitativo stabilito nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dalla Cina verso l'Italia e il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione di un certificato d'imbarco attestante che la spedizione ha effettivamente avuto luogo prima di detta data.

2. Tutti i prodotti spediti dalla Cina a decorrere dal 1° gennaio 1982 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti, ma spediti dalla Cina prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le importazioni dei prodotti spediti dalla Cina verso l'Italia e il Regno Unito dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette al sistema del duplice controllo previsto all'articolo V del regolamento (CEE) n. 3061/79.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 123/82 è abrogato per quanto riguarda l'Italia e soltanto per le categorie 27 e 87 per quanto riguarda il Regno Unito. Il regolamento (CEE) n. 341/82 è abrogato per quanto riguarda l'Italia.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1982.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

ALLEGATO

Cate- goria n.	Numero della tariffa	Codice Nimexe (1982)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Quantitativi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1982	1983
25	60.04 B IV b) 2 aa) bb) d) 2 aa) bb)	60.04-51; 53; 81; 83	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: Pigiama e camicie da notte a maglia, di cotone o di fibre tessili sintetiche, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés)	I	1 000 pezzi	205	215
27	60.05 A II b) 4 dd) 61.02 B II e) 5 aa) bb) cc)	60.05-51; 52; 54; 58 61.02-57; 58; 62	Indumenti esterni, accessori di abbiglia- mento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: A. Indumenti esterni ed accessori di abbi- gliamento: II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini: B. altri: Gonne, comprese le gonne-pantalone, per donna, per ragazza e per bambini, diversi dai bambini piccoli (bébés), tessute o a maglia	UK	1 000 pezzi	160	163
40	62.02 B IV a) c)	62.02-83; 85; 89	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri: Tende (diverse dalle tendine) ed altri manufatti per l'arredamento, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali	I	Tonnellate	280 (*)	297 (*)
78	ex 61.01 A II B III V f) 1 g) 1 2 3	61.01-09; 24; 25; 26; 81; 92; 95; 96	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo: Accappatoi da bagno, vesti da camera, giacche da casa e simili vestimenta da casa; vestiti completi e insiemi da sci, composti da due o tre pezzi, e altri indu- menti esterni, tessuti, per uomo e per ragazzo, esclusi gli indumenti delle cate- gorie 6, 14 A, 14 B, 16, 17, 21, 76 e 79, di lana, di cotone o di fibre tessili sinte- tiche o artificiali	I	Tonnellate	190	200
87	61.10	61.10-00	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	UK	Tonnellate	55	59

(*) Una quantità supplementare annuale di 60 t è stata stabilita per il 1982 ed il 1983.

REGOLAMENTO (CEE) N. 617/82 DELLA COMMISSIONE**del 17 marzo 1982****che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3701/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/82 ⁽⁴⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1982/1983 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per i mesi di luglio e agosto 1982 per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo valevole nei mesi di luglio e agosto 1981; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1982/1983 sarà noto;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 ai dati di cui la

Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato in allegato.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata, per i mesi di luglio e agosto 1982, per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 18 marzo 1982, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1982/1983.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 67 dell'11. 3. 1982, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,921
ex 12.01	Semi di girasole	20,798

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata per il mese di					
		marzo 1982	aprile 1982	maggio 1982	giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	20,904	21,231	21,691	21,870	18,157 ⁽¹⁾	18,157 ⁽¹⁾
ex 12.01	Semi di girasole	20,798	20,798	20,798	20,410	20,507	—

(¹) Su riserva.

REGOLAMENTO (CEE) N. 618/82 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 852/78 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3476/80 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 3701/81 della Commissione, del 23 dicembre 1981, che fissa l'importo

dell'integrazione nel settore dei semi oleosi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 617/82 ⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 4. 1978, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 363 del 31. 12. 1980, pag. 71.⁽⁷⁾ GU n. L 369 del 24. 12. 1981, pag. 36.⁽⁸⁾ Vedi pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	22,803

[ECU/100 kg⁽¹⁾]

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione per il mese di					
		marzo 1982	aprile 1982	maggio 1982	giugno 1982	luglio 1982	agosto 1982
ex 12.01	Semi di colza e di ravizzone	24,820	24,945	24,485	24,306	24,403	24,403

(¹) I tassi di conversione dell'ECU in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 ECU =	2,41815	DM
1 ECU =	2,67296	FI
1 ECU =	44,6963	FB/Flux
1 ECU =	6,19563	FF
1 ECU =	8,18384	Dkr
1 ECU =	0,686799	£ (Irl.)
1 ECU =	0,562227	£ (GB)
1 ECU =	1 305,29	Lit

**REGOLAMENTO (CEE) N. 619/82 DELLA COMMISSIONE
del 17 marzo 1982**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 192/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 604/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 marzo 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 21 del 29. 1. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1982, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 marzo 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	29,03
	B. Zuccheri greggi	24,06 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 febbraio 1982

concernente un contributo alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio a carico del bilancio generale delle Comunità

(82/164/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che le difficoltà che l'industria siderurgica della Comunità deve attualmente affrontare hanno reso necessaria l'adozione, nell'ambito del trattato CECA, di un programma di ristrutturazione di tale settore di attività;

considerando che detto programma comporta un insieme di misure intese a razionalizzare l'apparato produttivo e ad adeguare la produttività del settore alle esigenze della concorrenza sul mercato mondiale, conformemente agli obiettivi generali acciaio ai sensi dell'articolo 46 del trattato CECA;

considerando che tale complesso di misure di ristrutturazione non deve assolutamente trascurare gli aspetti sociali, onde attenuare il relativo impatto sull'occupazione; che a tal proposito si è rivelato opportuno utilizzare pienamente la gamma degli aiuti previsti per il riadattamento dei lavoratori del settore, secondo l'articolo 56, paragrafo 2, del trattato CECA;

considerando che, con risoluzione del 26/27 marzo 1981 sulla politica di risanamento dell'industria siderurgica, il Consiglio ha nuovamente sottolineato l'opportunità di ricorrere a tali misure;

considerando che nelle circostanze attuali i mezzi finanziari previsti dal trattato CECA non sono sufficienti per il finanziamento di tali misure;

considerando che, ove non si apporti rimedio, tale situazione potrebbe, soprattutto in considerazione dei suoi effetti secondari, aggravare considerevolmente la situazione generale dell'occupazione nella Comunità e compromettere l'armonioso sviluppo delle attività economiche, pregiudicando conseguentemente la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali della Comunità;

considerando che la Commissione ha presentato una richiesta di contributo temporaneo straordinario a carico del bilancio generale delle Comunità per attuare nei suoi aspetti sociali il programma di ristrutturazione della siderurgia e di far fronte alle conseguenze dell'instaurazione di un regime di quote di produzione,

DECIDE :

Articolo unico

Alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio viene concesso, a carico del bilancio generale delle Comunità, un contributo di 62 milioni di ECU per il 1981 per il finanziamento comunitario delle indennità

⁽¹⁾ GU n. C 118 del 13. 5. 1980, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 197 del 4. 8. 1980, pag. 60.

speciali temporanee concesse ai lavoratori delle imprese siderurgiche e delle miniere di ferro della Comunità il cui posto di lavoro sia direttamente o indirettamente soppresso o minacciato, in conseguenza di un piano di ristrutturazione adottato dall'impresa, dal gruppo di imprese o dai poteri pubblici conformemente agli obiettivi generali acciaio.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1982

che fissa il prezzo minimo di vendita dei semi di colza e di ravizzone per la gara di cui al regolamento (CEE) n. 283/82

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(82/165/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3454/80 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3,

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 283/82 della Commissione, del 5 febbraio 1982 ⁽³⁾, l'organismo d'intervento danese ha bandito un'asta per 15 partite di semi di colza e di ravizzone per una quantità complessiva di circa 20 371 tonnellate;

considerando che l'articolo 5 del summenzionato regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita;

considerando che, in base alle offerte presentate all'atto della gara ed in relazione alla situazione di mercato, occorre fissare i prezzi minimi ai livelli in appresso indicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

Articolo 1

Il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 283/82 è fissato per:

- la partita n. 1, immagazzinata a København a 360,05 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 2, immagazzinata a Odense a 364,00 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 3, immagazzinata a Rudkøbing a 360,00 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 4, immagazzinata a Svendborg a 361,50 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 5, immagazzinata a Gesten a 366,00 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 6, immagazzinata a Bjert a 368,00 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 7, immagazzinata, a Jordrup a 366,00 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 8, immagazzinata a Haderslev a 358,45 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 9, immagazzinata a Gråsten a 358,60 corone danesi per 100 kg,
- la partita, n. 10, immagazzinata a Hasselager a 357,55 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 11, immagazzinata a Havndal a 357,60 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 12, immagazzinata a Hammershøj a 357,40 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 13, immagazzinata a Roslev a 356,80 corone danesi per 100 kg,
- la partita n. 14, immagazzinata a Hornsyld a 357,45 corone danesi per 100 kg,

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 6. 2. 1982, pag. 7.

— la partita n. 15, immagazzinata a Havndal a
356,00 corone danesi per 100 kg,
per prodotti della qualità tipo.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1982.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente
decisione.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81

(82/166/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1603/81 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 marzo 1982, a 66,38 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1603/81.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1982

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81

(82/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1604/81 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 marzo 1982, a 66,38 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 1604/81.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 marzo 1982****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 1605/81**

(82/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 1605/81 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 4 marzo 1982, a 39,75 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 1605/81.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 17. 6. 1981, pag. 19.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 507/82 della Commissione, del 3 marzo 1982, relativo al proseguimento delle azioni ai sensi del regolamento (CEE) n. 1993/78 per la promozione dello smercio di prodotti lattiero-caseari di origine comunitaria all'esterno della Comunità

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 61 del 4 marzo 1982)

A pagina 15, articolo 2, paragrafo 1, comma c), quarto trattino, aggiungere alla fine :
«... della Comunità ...».

POLITICA DELLA RICERCA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La scienza e la ricerca sono alla base dello sviluppo economico a lungo termine e, oggi come ieri, influiscono sul ritmo del progresso.

Era quindi logico che la Comunità europea si interessasse ad esse fin dalla sua creazione. In futuro molto dipenderà dalla capacità degli Stati europei e della Comunità europea di applicare in questo settore una politica all'altezza della sua importanza.

Che cosa può e deve fare la Comunità per promuovere la ricerca nel suo territorio?

La Comunità non intende sostituirsi agli Stati membri nei loro sforzi a livello nazionale o delle imprese, ma essa può realizzare, nei propri centri di ricerca e con i propri mezzi finanziari, alcuni ben precisi progetti d'interesse comune per gli Stati membri.

Essa può altresì finanziare fino al 50 % dei progetti attuati da uno o più Stati membri.

Il ruolo della Comunità è un ruolo di coordinamento. Deve innanzitutto promuovere gli scambi di vedute tra i responsabili dei programmi nazionali di ricerca, scambi che potranno riguardare obiettivi e realizzazioni del più vario genere.

Attualmente la Comunità cerca di dare la precedenza a ricerche in numerosi settori chiave, cioè anzitutto alle ricerche che potrebbero assicurare maggiormente il nostro approvvigionamento di materie prime (energia, alimentazione, altre materie prime), cui seguono quelle atte a rafforzare la competitività industriale e poi quelle che consentono di migliorare le condizioni di vita degli individui e della collettività; infine, quelle che possono preservare il nostro ambiente.

1980 — 27 p., 1 tab., 4 ill. — 16,2 x 22,9 cm / Serie Documentazione europea — 5-1980

ISBN 92-825-2022-6 / N. di catalogo: CB-NC-80-005-IT-C / LIT 1 200

Questa pubblicazione può essere richiesta ai seguenti indirizzi:

Ufficio stampa e informazione

ROMA:
Via Poli 29
I-00187 Roma
Tel. 678 97 22

Uffici di vendita

ITALIA:
Libreria dello Stato
Piazza G. Verdi 10
I-00198 Roma
Tel. (6) 85 08

GRANDUCATO DEL
LUSSEMBURGO
E ALTRI PAESI:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
delle Comunità europee
Boîte postale 1003, Luxembourg
Tel. 49 00 81

INSEGNAMENTO SUPERIORE NELLA COMUNITÀ EUROPEA

UNA GUIDA PER STUDENTI

Edizione 1981

La Guida per studenti è stata elaborata ad uso degli studenti e dei loro consiglieri per diffondere in tutte le lingue della Comunità le informazioni primarie di cui ha bisogno chiunque si riproponga di trascorrere un periodo di studi a livello superiore in un altro Stato membro.

La guida contiene un testo per ciascuno Stato membro della Comunità. Ogni testo si compone di due parti fondamentali: la parte descrittiva e la parte con gli annessi. Il testo fornisce informazioni di carattere generale sull'organizzazione dell'insegnamento superiore, sugli istituti e università, sui possibili titoli di studio, sulle condizioni di accesso e sulle procedure per le domande di ammissione, sulle tasse, sul livello delle conoscenze linguistiche richiesto e sulle borse di studio, nonché cenni su importanti problemi di ordine sociale come la previdenza sociale, i servizi di orientamento, l'alloggio ecc.. Gli annessi di ogni contributo nazionale contengono un elenco con gli indirizzi delle organizzazioni e delle istituzioni che forniscono ulteriori informazioni e/o inviano i moduli di domanda, una bibliografia del materiale d'informazione nazionale, quasi sempre una visione d'insieme delle possibilità di studio offerte dagli istituti di insegnamento superiore, per ogni testo nazionale un glossario per la spiegazione dei termini che non sono stati tradotti nei singoli testi.

In aggiunta a tali testi la guida comprende testi separati per il Collegio d'Europa di Bruges e per l'Istituto universitario europeo di Firenze.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 4,35 FB 180 LIT 5 050

± 350 pagine.

Pubblicazione n. CB-32-81-253-IT-C

ISBN 92-825-2434-5

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg